



# CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

DIPARTIMENTO RISORSE  
proposta n. 447 del 26/07/2018

DETERMINAZIONE N. 399 del 26/07/2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO DI DETERMINAZIONE N. 264 del 23/05/2018 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI FIESOLE

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO RISORSE

Premesso:

- che questa Amministrazione ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dalla suddetta normativa, nominando un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), e predisponendo il documento di valutazione previsto dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008 per tutti i settori comunali, garantendo la formazione e l'addestramento a tutte le figure coinvolte e gestendo i rapporti con le ditte esterne sempre in tema di sicurezza sul lavoro;
- per l'espletamento delle pratiche e delle consulenze sopra riportate necessitano figure professionali specifiche adeguatamente preparate e formate che attualmente non sono presenti nell'organico della P. A. e, pertanto, si è fatto ricorso negli anni a figure esterne esperte in materia, al fine di conferirgli l'apposito incarico finalizzato al regolare espletamento di quanto sopra esposto;
- che il servizio di RSPP è attualmente in proroga tecnica a Secura SRL art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente;

Visto il d.lgs. 81/2008 e in particolare:

- l'art. 31 "Servizio di prevenzione e protezione" che prevede l'organizzazione da parte del datore di lavoro, all'interno dell'azienda, del servizio di prevenzione e protezione e la designazione di un Responsabile di tale servizio;
- l'art. 32 che ridisegna il profilo e i requisiti delle figure addette alla prevenzione;
- l'art. 33 che disciplina i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali;

Considerato che:

- con Determinazione n. 264 del 23/05/2018 si procedeva a dare corso alla procedura per effettuare indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici per l'espletamento dei compiti di RSPP ed alla pubblicazione su START;
- pervenivano rimostranze da parte di portatori di interessi diffusi ed in particolare Ordine degli Architetti di Firenze prot. 1958 del 31/05/2018 ns. prot. 13017 del 1/6/2018 e INARSIND Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti prot. 4053 del 19/06/2018 e prot. 15004 del 21/06/2018 con simultanea segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- con l'occasione si è provveduto ad una verifica degli atti della procedura evidenziando, tra l'altro, refusi di cui alle "Condizioni di partecipazione", lettera C), il quale pone a contrasto il

verbo “possono” con “devono” ed è tale da inficiare la procedura nel senso di rendere non chiare e predeterminate le caratteristiche richieste all’operatore economico interessato alla manifestazione di interesse/indagine di mercato

- un eventuale atto di rettifica per mero errore materiale non potrebbe comunque dare atto della volontà originaria della pubblica amministrazione posto il fatto altresì che la procedura di cui all’indagine di mercato si è già conclusa e comunque pur senza dare adito a pretese risarcitorie;

Considerato:

- come anche evidenziato da concorde giurisprudenza (Sentenza Consiglio di Stato N. 02044/2018 REG.PROV.COLL. N. 04540/2017 REG.RIC.) si prescinde dalla suddivisione in lotti in quanto i servizi sono afferenti al medesimo fine che è quello di assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro ed assicurare risposte omogenee anche mediante l’unificazione in un unico appalto dei relativi servizi e che l’erogazione di questi da parte del medesimo operatore economico è solo eventuale e teoricamente possibile data la possibilità di subappalto e/o avvalimento;
- che il principio della suddivisione in lotti è comunque, motivatamente, sempre derogabile anche per via del valore modesto dell’appalto;
- che ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 50/2016 le amministrazioni possono scegliere di aggiudicare appalti unici e che l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione prevista;
- la procedura scelta era l’art. 36 comma 2 lettera b), la quale aveva propositi autovincolanti per la pubblica amministrazione al fine di assicurare e perseguire una maggiore concorrenza e trasparenza, talché risultava afferente ad appalti di maggior valore rispetto a quella obbligatoria maggiormente semplificata di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 riconducibile all’affidamento cosiddetto diretto;
- ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione “o incarica servizi esterni” e nello specifico *“salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”*;
- che, l’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. 81/2008 attribuisce alla Commissione il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;
- che la Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, ha individuato i criteri di qualificazione della figura del formatore e che con D.M. 06/03/2013 sono stati individuati i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- che i relativi servizi di cui alla procedura in questione non risultavano disomogenei per materia e finalità e cioè:
  - a) servizio esterno di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 comma 1 del d.lgs. 81/2008 come definito altresì dall’art. 2 comma 1 lettera f) del d.lgs. 81/2008;
  - b) servizio esterno di formazione e addestramento di cui all’art. 37 del d.lgs. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;

Dato atto che:

- ai fini dell’indizione della procedura e per raccogliere candidature di operatori economici si procedeva ad approvare avviso di indagine di mercato la quale comunque non genera aspettative circa il c.d. legittimo affidamento e, anche se non è da ricondursi alla fattispecie del bando-tipo, si derogava da quanto previsto dall’art. 71 d.lgs. 50/2016 con la motivazione di semplificazione del procedimento e al fine di agevolare la partecipazione;

Visto:

- le linee guida ANAC n. 4 Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
- il d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni

- il d.lgs. 267/2000
- il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. di annullare la Determinazione n. 264 del 23/05/2018 e tutti gli atti della procedura
2. di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 il contratto con Secura Srl che attualmente sta svolgendo per il Comune di Fiesole il servizio in oggetto, per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente;
3. di dare atto che si intendono decadute le prenotazioni di impegno effettuate con la Determinazione n. 264 del 23/05/2018;
4. di dare comunicazione a mezzo del sistema START circa l'annullamento della procedura di cui alla Determinazione n. 264 del 23/05/2018;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ANAC in conseguenza della segnalazione contestualmente effettuata da INARSIND Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti prot. 4053 del 19/06/2018 e prot. 15004 del 21/06/2018;
6. di trasmettere il presente provvedimento ad INARSIND ed all'Ordine Architetti di Firenze;
7. di dare corso tempestivamente a nuova procedura al fine di assicurare il servizio finalizzato all'espletamento dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;

**Responsabile Dipartimento Risorse**  
**CORRIERI ALESSANDRO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*